

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 giugno - Deliberazione n. 2237 - Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria - **Prestazioni sanitarie specifiche - L.R. 833/78 - Erogate secondo la normativa ex O.N.I.G. - Contributo per l'anno 2001.**

*omissis*

PREMESSO

- Che l'art. 57 - comma 3 della Legge 23/12/78 n. 833 fa salve le prestazioni specifiche preventive, ortopediche e protesiche in favore degli invalidi di guerra e per servizio e ne disciplina l'erogazione secondo le modalità già vigenti all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa e le norme regolamentari della soppressa O.N.I.G.;

- Che l'art. 26 della predetta Legge 833/78 affida al Servizio Sanitario Nazionale l'erogazione delle prestazioni sanitarie riabilitative protesiche dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche, dipendenti da qualunque causa;

- Che la Circolare n 40 del 14/5/82 dell'Assessorato alla Sanità della Regione Campania e la DGR n 2632 dell'8/4/82 perfetta ed esecutiva a nonna di legge, individuano le varie forme di assistenza cui hanno diritto gli invalidi di guerra e per servizio e civili di guerra e ne affidano l'erogazione alle AA.SS.LL.;

- Che l'art. 4 del D.M. 30/5/84 affida alle Regioni l'emanazione di specifiche direttive in ordine alle prestazioni protesiche ed ortopediche in favore degli invalidi di guerra e di servizio non previste dal Nomenclatore Tariffario delle protesi e non riconducibili allo stesso;

- Che sono fatti salvi i benefici già previsti dalle norme in vigore in favore degli invalidi di guerra e categorie assimilate;

- Che con propria deliberazione n 335 del 7/2/97 si è provveduto a confermare quanto oggetto del precedente atto n 2632/82 ad eccezione delle prestazioni non sanitarie (usura indumenti ...) e della Circolare n 40/82 e a riconoscere l'aumento sull'importo dei contributi in considerazione del previsto indice medio sul costo della vita. Con lo stesso provvedimento sono state adeguate le tariffe delle protesi dentarie a quelle minime nazionali fissate dall'Ordine dei Medici e sono stati stabiliti i criteri di aggiornamento dei prezzi di piccola protesi non inclusi nel Nomenclatore Tariffario e delle pile di alimentazione per gli apparecchi acustici;

- Che con DMS 332/99 all'articolo 2, punto A e comma 3, sono stati ulteriormente disciplinati i diritti degli invalidi di guerra che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione.

VISTA

- La nota del Ministero della Sanità n° 100/SCPS/15-14302 del 27/10/95, che ribadisce il diritto della categoria ai contributi economici per la fruizione dei soggiorni terapeutici;

RITENUTO

- di dover procedere all'aggiornamento delle misure dei contributi nei limiti dell'aumento del costo della vita previsto per l'anno 2001, quindi nella misura dell'2,7% rispetto agli importi stabiliti per l'anno 2000.

VISTA la L. 23/12/78 n° 833;

VISTA la L. 29/2/80 n° 33;

VISTA la L.R. 9/6/80 n° 57;

VISTO l'art. 4 del D.M. 30/5/84

VISTO l'art. 2 comma 1 del D.M. Sanità 27/8/99 n° 332;

Vista la L.R. n° 32 del 3/11/94

VISTA la nota del Ministero della Sanità n° 100/scps/15-14302 del 27/10/95

VISTO il D.P.C.M. del 29 Novembre 2001

PROPONE E LA GIUNTA IN CONFORMITA' A VOTO UNANIME

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato

Di confermare fino a nuove determinazioni il regime delle prestazioni adottate e:

- di riconoscere in favore degli invalidi di guerra e per servizio, per l'anno 2001, per le prestazioni sanitarie previste dall'art. 57 L.N. 833/78 e ribadite dal DPCM 29/11/01, un aumento contributivo nella misura dell'2,7% rispetto ai limiti stabiliti per l'anno 2000 con deliberazione n 2335 del 29 maggio 2001, che qui si intende integralmente recepita.

- Di adeguare le tariffe delle protesi non comprese nel Nomenclatore Tariffario - D.M. Sanità 332 del 27/8/99, di cui alla normativa O.N.I.G. a quelle minime nazionali stabilita dal F.N.O.M. ed aggiornare i prezzi dei presidi di piccola protesi.

- Di gravare l'onere della spesa derivante dalla presente deliberazione sul Fondo Sanitario Regionale;

- di inviare all'A.G.C. Assistenza Sanitaria - per la notifica alle AA.SS.LL. per il seguito di competenza;

- di inviare all'A.G.C. Piano Sanitario Regionale e Rapporti con gli Organi Istituzionali delle AA.SS.LL. per quanto di competenza;

- di inviare all'Ufficio B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario  
Di Giacomo

Il Presidente  
Bassolino